

SGRAVIO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

CIRCOLARE PAGHE

N. 3/2024

Circolari precedenti:

*N. 1 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane*

*N. 2 – Presentazione
all’Inail della
domanda per la
riduzione del tasso
medio di tariffa per
prevenzione*

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito
www.studiovitali.it
nella sezione NOTIZIE

La legge n. 213/2023, all’art. 1 comma 180, ha previsto, per i periodi **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, un esonero totale della quota dei contributi IVS a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Solo per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il comma 181 ha previsto, in via sperimentale, l’applicazione del beneficio a favore anche delle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione del lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Nella presente circolare viene trattata la disciplina con riferimento al solo periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

1 – Requisiti obbligatori

Per beneficiare dell’esonero di cui in premessa, è necessario essere in possesso di tutti i requisiti sotto riportati:

- a) essere lavoratrici madri alle dipendenze di datori di lavoro sia pubblici che privati, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- b) avere un lavoro dipendente a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato), a tempo pieno e/o a tempo parziale, anche a scopo di somministrazione; oppure avere un lavoro dipendente a tempo determinato che, successivamente, viene trasformato a tempo indeterminato (l’agevolazione trova in questo caso applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato).

2 - Requisiti alternativi

Per beneficiare dell'esonero di cui in premessa, è necessario essere in possesso di almeno uno dei due requisiti sotto riportati:

- a) articolo 1 comma 180: essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo con un'età inferiore a 18 anni, da intendersi come 17 anni e 364 giorni. (Nel caso in cui la lavoratrice sia madre di due figli, ed è in corso di gravidanza del terzo figlio, l'agevolazione trova comunque applicazione essendo la lavoratrice già madre due figli (a condizione che il più piccolo abbia meno di 10 anni di età);
- b) articolo 1 comma 181: essere madre di due figli, di cui il più piccolo con un'età inferiore a 10 anni, da intendersi come 9 anni e 364 giorni. (Nel caso in cui la lavoratrice sia madre di un solo figlio, ed è in corso di gravidanza del secondo figlio, l'agevolazione trova applicazione a decorrere dal mese di nascita del secondo figlio. **(Il requisito di cui al punto b), si ribadisce, è valido per il solo periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024).**

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che abbiano bambini in adozione o in affidamento.

3 - Compatibilità con altre agevolazioni

Con riferimento alla contribuzione a carico del datore di lavoro, l'esonero in trattazione, che è rivolto esclusivamente alle lavoratrici madri, non pregiudica eventuali benefici contributivi riconosciuti al datore di lavoro per altre previsioni di legge.

Con riferimento alla contribuzione a carico del dipendente, sempre il suddetto esonero in trattazione, risulta alternativo a quello di cui all'art. 1, comma 15, attualmente previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti con un reddito lordo inferiore ad € 35.000,00.

4 - Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000,00, da riparametrare su base mensile. La soglia massima di esonero dalla contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 250,00.

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro part-time non è richiesta alcuna riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante e, se la lavoratrice ha contemporaneamente più rapporti, può avvalersi dell'esonero per ciascun rapporto.

5 - Decadenza dal beneficio

Il beneficio in trattazione decade al ricorrere delle seguenti condizioni, anche alternative tra loro:

- a) perdita del lavoro;
- b) compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, nel caso la lavoratrice sia madre di due figli (in questo caso il beneficio cessa nel mese in cui il figlio più piccolo raggiunge i 10 anni di età);
- c) compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel caso la lavoratrice sia madre di tre o più figli (in questo caso il beneficio cessa nel mese in cui il figlio più piccolo raggiunge i 18 anni di età);

6 - Modalità operative

Il nostro Studio invierà a breve i modelli precompilati per le lavoratrici potenzialmente beneficiarie dello sgravio.

Evidenziamo che i modelli precompilati verranno prodotti per le sole lavoratrici che in passato hanno comunicato allo Studio i figli a carico mediante la compilazione dei modelli delle detrazioni d'imposta. Per evitare che alcune lavoratrici vengano escluse dal beneficio, suggeriamo comunque di consegnare a tutte le lavoratrici la circolare e il modello in bianco che dovrà essere compilato con l'indicazione dei figli e sottoscritto.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Sondrio, 21 febbraio 2024

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI